

# IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT: COMPETENZE E PROCEDIMENTI. NOTE A PRIMA LETTURA

di MARCO FARINA\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. La competenza generale del Collegio di Garanzia dello Sport. – 2. Le competenze speciali e/o residuali. – 3. La competenza “transitoria” del Collegio di Garanzia dello Sport *ex art. 65* Codice della Giustizia Sportiva. – 4. Il Collegio di Garanzia dello Sport “giudice” di legittimità. – 5. Le regole di svolgimento del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Il termine di proposizione del ricorso. – 6. (*segue*) Il contenuto del ricorso. – 7. (*segue*) Il contraddittorio con le parti resistenti. – 8. (*segue*) Gli esiti decisori del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello sport.

## 1. *Introduzione. La competenza generale del Collegio di Garanzia dello Sport*

Ai sensi dell’art 54 del Codice della Giustizia Sportiva (CGS) e dell’art. 12-bis dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Collegio di Garanzia dello Sport (d’ora in poi, anche solo il Collegio di Garanzia) costituisce, principalmente, l’organo di giustizia sportiva di ultimo grado (arg. anche *ex art. 3, comma 2, CGS e art. 12-bis, comma 1, dello Statuto del CONI*, norme che, infatti, definiscono il Collegio di Garanzia dello Sport quale «*organo di giustizia sportiva di ultimo grado*»).

Nel disegno riformatore attuato con l’approvazione ed entrata in vigore del CGS, il Collegio di Garanzia è destinato a sostituire gli organi di giustizia precedentemente istituiti presso il Coni, ossia l’Alta Corte di Giustizia ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) i quali, peraltro, esercitavano, nel rispetto degli ambiti e dei limiti di competenza (alternativa) delineati dalla previgente formulazione dell’art. 12-bis dello Statuto del Coni una funzione “giurisdizionale” di ultimo grado (vale a dire, da disimpegnare solo una volta esauriti i precedenti gradi di giustizia federale) volta, però, ad un pieno e rinnovato esame di merito della controversia decisa dagli organi di giustizia interni alle singole federazioni.

Si è detto che il Collegio di Garanzia agisce «*principalmente*» quale organo di giustizia sportiva *di ultimo grado* in quanto, per un verso e come ha cura di precisare il comma terzo dell’art. 54 CGS, il collegio giudica in primo ed «*unico grado*» (i) relativamente alle controversie ad esso devolute «*dalle altre disposizioni del presente codice*» e «*dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni*», nonché (ii) relativamente alle «*controversie relative agli atti ed ai provvedimenti del Coni*»; mentre, per altro verso, il medesimo collegio è chiamato anche a disimpegnare, al di là di questa funzione “giurisdizionale” di prima e/o ultima istanza (v. *supra*), anche una funzione consultiva «*per il Coni e, su richiesta presentata per il tramite del Coni, per le singole Federazioni sportive*» (arg. *ex*

---

\* Avvocato, dottore di ricerca nell’Università degli studi di Roma Sapienza.

art. 12-bis, comma quinto, dello Statuto del Coni così come richiamato dall'art. 54, ultimo comma, CGS).

## 2. *Le competenze speciali e/o residuali*

Con specifico riferimento, per ora, alla competenza, diciamo così, residuale del Collegio di Garanzia (vale a dire, quella che si attiva in relazione alle altre controversie, da decidersi in primo ed *unico grado*, devolute al Collegio «*da altre disposizioni del presente Codice*»), è da credere che con detta locuzione si sia inteso fare riferimento, principalmente se non esclusivamente, a quanto previsto dall'art. 64, comma quinto, CGS.

Ivi si prevede, con disposizione di non agevole ed immediata lettura, che qualora una Federazione non abbia provveduto a conformare il proprio sistema di giustizia sportiva al CGS, così contravvenendo a quanto stabilito dal comma secondo dello stesso art. 64 CGS, allora «*in deroga all'art. 63 ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice*» il Procuratore generale dello Sport, anche su segnalazione della parte interessata, potrà proporre al Collegio di Garanzia un'istanza volta ad ottenere la *revocazione* di una decisione non più impugnabile emessa da un organo di giustizia federale qualora essa sia connotata da una «*manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice*».

La disposizione, come anticipato, può essere ascritta a quei casi in cui il CGS devolve al Collegio di Garanzia una controversia che non rientrerebbe nei suoi "ordinari" compiti (né in quello di giudice di ultima istanza, né in quello di giudice di primo ed unico grado per effetto di speciali disposizioni all'uopo contenute negli Statuti e nei regolamenti federali) e pone, ad un primo esame, alcuni profili critici di non agevole ed immediata soluzione.

Nel contesto di questo iniziale contributo, può essere sufficiente rilevare come, a nostro avviso, detto rimedio straordinario potrà investire solo quelle decisioni (non più impugnabili) che siano state rese da organi di giustizia sportiva *federale* (i) *dopo* che sia decorso un anno dall'entrata in vigore del CGS e (ii) *nella perdurante* vigenza delle *precedenti* norme di giustizia sportiva dettate dalla Federazione e rispetto alle quali quest'ultima sia rimasta, sino ad allora, inadempiente all'obbligo di conformazione di cui al comma secondo dell'art. 64.

Qualora rispetto a tali decisioni sia dato ravvisare, proprio in mancanza di questa *continuata* mancanza di adeguamento delle rispettive norme procedurali ai principi inderogabili dettati dal CGS (cfr. anche l'art. 2 CGS), una manifesta violazione di questi ultimi, allora la decisione stessa – quand'anche non tempestivamente impugnata *ex parte* – potrà essere, pregiudizialmente, *revocata* dal Collegio di Garanzia e da quest'ultimo organo sempre e comunque "sostituita" con una rinnovata decisione di merito (di primo ed unico grado) nonostante il fatto che l'iniziativa provenga (non possa che provenire) dal Procuratore generale dello sport.

## 3. *La competenza "transitoria" del Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 65 Codice della Giustizia Sportiva.*

Non è, al contrario, propriamente ascrivibile ad una competenza “residuale” e/o “speciale” del Collegio di Garanzia *ex art. 54*, comma terzo, CGS quanto previsto dall’art. 65 CGS.

Tale norma, anch’essa contenuta nelle disposizioni transitorie, non attribuisce, infatti, al Collegio di Garanzia una competenza ulteriore rispetto a quelle d’ordinario attribuitegli dal CGS (direttamente, ovvero per via di richiamo di norme specifiche che chiamino in causa direttamente il Collegio di Garanzia quale organo di giustizia sportiva di primo ed unico grado) ma, diversamente, si limita a regolare il caso in cui, alla data del 1° luglio 2014, sia *ancora in corso* il termine per “impugnare” (ma sarebbe meglio dire, per devolvere la controversia già divenuta oggetto di) una decisione emessa da un organo di giustizia federale innanzi all’Alta Corte di Giustizia (Alta Corte) o innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) secondo le previgenti disposizioni di giustizia sportiva.

In tali casi, infatti, la competenza è comunque devoluta al Collegio di Garanzia quale organo di giustizia chiamato ad intervenire una volta che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva *interni* a ciascuna federazione, di talché il Collegio disimpegna, comunque, un potere decisorio equiparabile a quello d’ordinario assegnatogli dagli artt. 3, comma 2, 54, comma 1, CGS e 12-bis, comma 2, dello Statuto del Coni) ma tale medesimo potere decisorio (a cui, in tali casi, sembrerebbe far difetto la natura strettamente impugnatoria è in tali specifiche ipotesi esercitato, a seconda di quanto volta a volta previsto dalle previgenti disposizioni, dal Collegio di Garanzia «*in funzione di Collegio Arbitrale o di Alta Corte*».

Fermo, quindi, il previgente regime di devoluzione della controversia oggetto della decisione federale ivi divenuta definitiva (ossia, ivi non più soggetta ad alcun rimedio) e pubblicata prima del 1° luglio 2014, il Collegio di Garanzia deciderà su detta controversia (i) in persona di tre soggetti «individuati» dal Presidente del Collegio tra i *componenti* delle sezioni giudicanti del Collegio medesimo e destinati a formare un «*Collegio Arbitrale*» per il caso di controversie *olim* devolute al TNAS<sup>1</sup>, ovvero (iii) in persona di cinque soggetti coincidenti con il Presidente del Collegio e con i Presidenti delle quattro sezioni giudicanti del Collegio medesimo per il caso di controversie *olim* devolute all’Alta Corte (arg. *ex art. 2*, comma quinto, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sporto adottato dal Coni ai sensi del comma ottavo dell’art. 12-bis dello Statuto del Coni).

La norma transitoria contenuta nell’art. 65, tuttavia, dispone, con previsione anche qui di non facile applicazione, che il giudizio dinanzi al Collegio (in funzione, alternativamente, di Collegio Arbitrale o di Alta Corte) debba conformarsi alle «*disposizioni previgenti, in quanto applicabili*».

È da credere, peraltro, che detta ultima locuzione alludente, espressamente, ad una riserva di applicabilità *tout court* debba essere, diversamente e più correttamente, intesa quale locuzione che introduce una riserva di applicazione delle disposizioni previgenti nei limiti della loro *compatibilità* con quelle oggi destinate a regolare il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia; con ciò evidentemente, potendosi dare adito a questioni di non poco momento sotto il

---

<sup>1</sup> Si noti che, in tali ipotesi, alle parti viene, così, a sottrarsi il potere di nomina degli arbitri che, oggi, spetta al Presidente del Collegio di Garanzia

profilo applicativo soprattutto allorché il Collegio di Garanzia sia chiamato a decidere in casi precedentemente destinati alla soluzione arbitrale impartita dal TNAS.

#### 4. *Il Collegio di Garanzia dello Sport “giudice” di legittimità*

Nella sua principale funzione di organo di giustizia sportiva di ultimo grado cui è demandata la cognizione e la decisione (in via di impugnazione, pur estesa al merito, ma limitata ad un sindacato di *legittimità*; v. *infra*) delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, il Collegio di Garanzia può essere validamente adito nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 54, comma primo, CGS.

Il primo limite attiene all’oggetto delle controversie decise in via definitiva in ambito federale: allorché esse, infatti, consistano nella «*irrogazione di sanzioni-tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino ad Euro 10.000,00*» il ricorso al Collegio di Garanzia è escluso.

Qualora, invece, la decisione assunta in ambito federale all’esito dei gradi di giustizia interna ivi previsti e regolati (beninteso in conformità a quanto oggi previsto dal CGS) superi tali limiti – ovvero coinvolga questioni diverse da quelle meramente tecnico-sportive e/o disciplinari (arg. *ex art.* 56 CGS) – l’ammissibilità del ricorso è, oggi, condizionata alla proposizione di veri e propri motivi di impugnazione tassativamente previsti dal secondo periodo del primo comma dell’art. 54 CGS.

La decisione definitivamente resa in ambito federale, infatti, può essere validamente censurata «*esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*».

Da tale disposizione si ricava con facilità l’intendimento del CGS di assegnare all’organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il Coni una funzione decisoria di natura schiettamente impugnatoria e, per di più, limitata ad un sindacato di pura *legittimità*, equiparabile, mutato quel che vi è da mutare, alla funzione disimpegnata dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processualcivilistico.

Beninteso, la limitazione del sindacato del Collegio di Garanzia alla violazione delle «*norme di diritto*» deve essere congruamente rapportata al fatto che a venir in rilievo nell’ambito delle controversie devolute alla cognizione della giustizia sportiva non sono disposizioni risultanti dall’ordinario sistema delle fonti proprie dell’ordinamento giuridico statale, di talché una siffatta limitazione meglio e più correttamente si presta ad essere intesa siccome riferita alla dedotta violazione (e/o falsa applicazione, non sembrando sussistere ostacoli a tale estensione) di quelle disposizioni vigenti nell’ambito dell’ordinamento sportivo (a prescindere, quindi, dalla loro possibile qualificazione in termini di vere e proprie norme di *diritto*) ed ha il solo fine di escludere che dinanzi all’organo, diciamo così, di vertice della giustizia sportiva possa svolgersi un rinnovato esame di merito della controversia, esteso ad una diversa ricostruzione della *questio facti* posta a fondamento della decisione impugnata.

L’accertamento di fatto, tuttavia, non va *tout court* esente da censura nel rinnovato sistema della giustizia sportiva di ultimo grado in quanto, al contrario, esso può essere oggetto di valida impugnazione allorché, come

avvenuto almeno sino al 2012 pure nell'ambito dell'ordinario sistema processualciviltistico, si possa fondatamente e validamente aggredire la *legittimità* della motivazione resa dal giudice del pregresso grado sotto il profilo di una sua *illogicità e/o insufficienza*.

Varrà, quindi, anche qui quel che si è comunemente insegnato e tramandato – lo ribadiamo, almeno sino al 2012 – con riferimento al sindacato della Cassazione civile sul vizio di motivazione di cui al previgente articolo 360, n. 5), c.p.c. a tenore del quale si dava *olim* rilievo, al fine di consentire l'accesso in cassazione ad un controllo, seppur indiretto, in ordine alla soluzione della *questio facti* da parte del giudice di merito, alla «*omessa, insufficiente o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio*».

##### 5. *Le regole di svolgimento del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Il termine di proposizione del ricorso*

Le regole procedurali disciplinanti lo svolgimento dei giudizi dinanzi al Collegio di Garanzia (e destinati ad applicarsi, diremmo in quanto compatibili o, comunque, non specificamente derogate, anche ai casi in cui il Collegio di Garanzia disimpegni una funzione “giurisdizionale” in primo ed unico grado) sono contenute negli artt. da 58 a 62 CGS.

Conviene, peraltro, precisare che dette disposizioni devono, di necessità, essere integrate dalle «*norme generali sul procedimento*» dettate dagli artt. 9-11 del CGS.

Ora, con riferimento alla instaurazione del giudizio l'art. 59 prevede, innanzi tutto, che l'impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia si propone con ricorso da depositarsi «*entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata*».

Ai sensi dell'art. 11, comma quarto, CGS, peraltro, per «*pubblicazione della decisione*» da cui comincia a decorrere il termine per l'impugnazione (anche) dinanzi al Collegio di Garanzia, deve intendersi la pubblicazione «*sul sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page*»; la conclusione, invero, è resa agevole dal fatto che, sempre stando a quanto previsto dall'articolo 11, comma quarto, CGS, «*il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista*»<sup>2</sup>.

Non rileverà, quindi, la data della *comunicazione* della decisione (che pure è sempre prevista allorché si tratti di decisioni provenienti da un organo di giustizia sportiva di seconda istanza; arg. ex art. 23, comma 9, per il caso di decisioni emesse dalla Corte sportiva di appello, nonché ex art. 37, comma 10,

---

<sup>2</sup> Occorre precisare che, ovviamente, la circostanza per cui la norma citata dica che il termine decorra dal giorno seguente alla pubblicazione non significa che detto giorno seguente alla pubblicazione coincida con il *dies a quo*. Si vuol, cioè, dire che il *dies a quo* rimane, comunque, quello della *pubblicazione* (secondo le modalità di cui nel testo) e che esso, in armonia e conformità a quanto in generale previsto per la decorrenza dei termini secondo le norme generali del processo civile (arg. ex art. 2, comma quinto, CGS), non andrà computato (arg. ex art. 155 c.p.c.). Il giorno iniziale, quindi, da escludere dal computo del termine non è il giorno successivo alla pubblicazione (così come sembrerebbe potersi evincere dalla formulazione del quarto comma dell'art. 11 CGS) ma, diversamente, il giorno stesso della pubblicazione.

per il caso di decisioni rese dalla Corte *federale* d'appello<sup>3</sup>) ma, diversamente, la data in cui la decisione, pur previamente comunicata in forma integrale alle parti *ex officio* (a mezzo email di posta elettronica certificata), sia successivamente pubblicata sul sito internet.

Venendo in gioco il rispetto di un termine *perentorio* imposto per il valido esercizio del potere di impugnazione, sembrerebbe, peraltro, potersi dubitare della congruità di tale disposizione che, invero, renderà talvolta disagevole il giudizio intorno alla tempestività dell'impugnazione soprattutto alla luce delle difficoltà di provare, in caso di contestazione, l'avvenuta pubblicazione sul sito internet della decisione in una data piuttosto che in un'altra.

Anche in ragione del richiamo (come già specificato in nota) dei principi e delle norme generali del processo civile, è da credere, poi, che, pur non potendo darsi applicazione di alcuna sospensione dei termini nel periodo feriale, avranno, nondimeno rilevanza, ai fini del rispetto del termine, le disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c. che comportano la proroga del termine al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Il tempestivo esercizio del potere di impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia si avrà, quindi, quando il ricorso sia stato depositato, nel termine come sopra individuato e calcolato, «*al Collegio*»: la locuzione, peraltro, deve intendersi riferita alla *Segreteria del Collegio di Garanzia* di cui agli artt. 57, comma 1, CGS e 12-bis, comma 9 dello Statuto del Coni così come disciplinata dagli artt. 5 e 6 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, di detto Regolamento, infatti, la Segreteria «*riceve gli atti e i documenti concernenti l'ufficio, eseguendone le registrazioni, provvedendone alla conservazione in deposito [...]*».

Non parrebbe potersi escludere, poi, che detta attività di deposito del ricorso presso la Segreteria possa avvenire mediante trasmissione del ricorso (e dei documenti) a mezzo messaggio di posta elettronica certificata che contenga, come allegato, l'atto di impugnazione debitamente sottoscritto dal difensore con firma digitale (in conformità, mutato quel che vi è da mutare, alle regole oggi vigenti in tema di processo civile telematico).

## 6. (segue) Il contenuto del ricorso

---

<sup>3</sup> In tal caso, peraltro, occorrerà distinguere i casi in cui la decisione sia assunta dalla Corte *federale* d'appello, diciamo così, in un unico contesto – vale a dire, mediante lettura del dispositivo e della motivazione – dai casi in cui, al contrario, la Corte *federale* si riservi il deposito delle pubblicazione entro un termine decorrente dalla lettura del dispositivo. In quest'ultima ipotesi, infatti, la pubblicazione (ai sensi dell'art. 11 CGS) del solo dispositivo non farà decorrere alcun termine per la proposizione dell'impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia (arg. *ex art.* 37, comma 7, CGS a tenore del quale «*in quest'ultimo caso [...] l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia di Garanzia rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione*». Non sembra, peraltro, che tale "limitazione" alla proponibilità del ricorso al Collegio di Garanzia in attesa del deposito della motivazione possa trovare un congruo contrappeso nella possibilità riconosciuta al collegio di differire l'esecuzione della decisione a tale ultimo momento. Il rilievo, peraltro, pone in discussione, a livello più generale, il tema relativo alla "provvisoria esecutività" delle decisioni rese dagli organi di giustizia federale la quale, a quanto pare, non parrebbe poter essere incisa in dipendenza della proposizione dell'impugnazione al Collegio di Garanzia.

Occorre, peraltro, notare che, stando a quanto previsto dal comma primo dell'art. 59 CGS e così come parrebbe confermato anche dalla previsione contenuta nell'art. 59, comma 5, lett. b), CGS, il ricorso, contestualmente al suo deposito, dovrà essere altresì inviato «*alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presente nel precedente grado di giudizio*»<sup>4</sup>.

Il senso di questa attività “partecipativa” del ricorso che si predica contestuale al suo ricorso, tuttavia, non è molto chiaro, soprattutto al lume delle lacune e, almeno in parte, delle vere e proprie contraddizioni che caratterizzano la disciplina relativa alla instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti intime e, comunque, delle altre che pur hanno preso parte al pregresso grado di giudizio.

Si tornerà sul tema fra un attimo, per il momento può indugiarsi, seppur brevemente, sui requisiti di contenuto-forma del ricorso che veicoli un'impugnazione al Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS.

Il fatto che, come sopra detto, il CGS richiami i principi e le norme generali del processo civile (seppure con il limite della loro «*compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*») parrebbe, innanzi tutto, far propendere per l'idea in virtù della quale, allorché l'articolo 58, comma 1, CGS dispone che «*la parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura*», esso finisca con l'evocare la sussistenza di un obbligo di patrocinio legale equiparabile a quello di cui agli artt. 82 e 83 del codice di rito.

Una tale interpretazione, invero, non sembra configgere con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva (v. *supra*) atteso che, al contrario, nel contesto del giudizio di impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia a tale «*informalità*» il CGS pare implicitamente, anche se tutto sommato inequivocabilmente, rinunciare; è, insomma, la lettura combinata della disposizione che esclude la possibilità per le parti di stare *personalmente* in giudizio e di quella che vuole limitato il sindacato del Collegio di Garanzia alle questioni di pura “legittimità” a dare conforto all'idea che qui il CGS abbia voluto garantire l'esigenza di un uso tecnicamente accorto ed esperto del potere di impugnazione<sup>5</sup>.

Ciò premesso, quanto ai requisiti di contenuto-forma del ricorso alla loro individuazione provvede l'articolo 53, comma terzo, CGS; ciò che qui interessa rilevare è che, al di là degli elementi che concorrono alla necessaria individuazione delle *parti* e dell'*oggetto* del giudizio (a tal fine rileva quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma terzo dell'art. 53), nel ricorso dovrà

---

<sup>4</sup> Verosimilmente frutto di un errore materiale è quanto complessivamente stabilito dal primo comma dell'art. 59. Per dir meglio, l'errore sembrerebbe risiedere nel fatto che, con la precisazione che pur compare subito dopo il periodo riportato nel testo («*ovvero alle stesse parti personalmente*») parrebbe essersi voluto dire questo: in caso di ricorso proposto contro uno o più soggetti “costituiti” nella pregressa fase di merito, la trasmissione e/o invio (il che è lo stesso) del ricorso depositato potrà (dovrà) avvenire mediante messaggio di posta elettronica certificata ex art. 11, comma terzo, CGS; in caso, invece, di “contumacia” il ricorso potrà essere trasmesso *personalmente* alle controparti (v., infatti, la più corretta formulazione della omologa disposizione contenuta nell'art. 37, comma 2, CGS).

<sup>5</sup> Non sfuggirà, peraltro, che eventuali vizi della procura potranno essere sanati con efficacia *ex tunc* ai sensi dell'art. 182 c.p.c., norma quest'ultima certamente invocabile ai sensi di quanto previsto in via generale dall'art. 2 CGS.

procedersi tanto alla illustrazione (e non anche, invece, mera «*indicazione*» come pure è detto nella norma) dei motivi di impugnazione quanto, soprattutto, alla necessaria esposizione dei fatti essenziali per una rinnovata decisione *nel merito* della controversia.

In buona sostanza, il ricorso dovrà sempre mettere in condizione il Collegio di Garanzia di disimpegnare, una volta riformata la decisione impugnata, il proprio potere di emettere una decisione sostitutiva di merito<sup>6</sup>; in tale contesto si spiegano, quindi, le prescrizioni di contenuto-forma che compaiono nelle lett. c) ed f) del terzo comma dell'art. 59 CGS, le quali, peraltro, possono anche essere intese nel senso di imporre al ricorrente (così come alle parti «resistente», v. *infra*) un onere di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte nei pregressi gradi della giustizia sportiva federale equiparabile, mutato anche qui quel che vi è da mutare, a quello sancito in ambito processualcivilistico dall'art. 346 (disposizione della cui applicabilità, oltre che al giudizio di appello, anche al giudizio di cassazione fondatamente si dubita).

#### 7. (segue) *Il contraddittorio con le parti resistenti*

Tornando, come anticipato, al tema relativo al successivo svolgersi del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia una volta che sia stato depositato il relativo ricorso introduttivo è ora opportuno osservare quanto segue.

Detta successiva fase è regolata da disposizioni che presentano alcuni difetti di coordinamento che è necessario tentare di risolvere.

È sicuramente esatto dire, innanzi tutto, che la decisione sul ricorso sarà adottata dal Collegio all'esito di un'udienza appositamente fissata per la discussione (arg. *ex art.* 61 CGS, ove la precisazione per cui l'udienza, anziché pubblica, può svolgersi a porte chiuse qualora ricorrano circostanze eccezionali che pare corretto ritenere riferibili, esclusivamente, ad esigenze di *privacy* delle parti).

A tale udienza, quindi, si arriverà una volta che il Presidente della Sezione cui il ricorso sia stato assegnato dal Presidente del Collegio (arg. *ex art.* 2 del Regolamento di organizzazione) abbia nominato il relatore e, appunto, fissato l'udienza di discussione; del provvedimento di fissazione dell'udienza sarà data comunicazione alle parti da parte della Segreteria (arg. *ex art.* 6, comma 3, lett. d), del Regolamento di organizzazione).

Rispetto a tale udienza e, precisamente, nel termine di dieci giorni prima di essa, le parti possono «*presentare memorie contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento*» (cfr. art. 60, comma quarto, CGS).

Non è ben chiaro il senso di questa disposizione: ed infatti – pur volendosi dare atto della circostanza per cui, nel contesto della norma citata, il termine «*parti*» potrebbe intendersi riferito anche a quei soggetti che, pur non avendo assunto la qualità di «*parte*» nel giudizio chiusosi con la decisione impugnata, sono resi comunque destinatari della comunicazione (del ricorso e del

---

<sup>6</sup> In conformità, del resto, ad un orientamento talvolta di recente espresso dalla Cassazione civile. Sul potere per il Collegio di emettere una decisione sostitutiva di merito si v. meglio *infra* nel testo e nelle note.



provvedimento di fissazione di udienza) che la Segreteria è onerata di fare loro ai sensi dell'art. 59, secondo comma, CGS – è anche altrettanto vero, però, che, per un verso, le “vere e proprie” parti del procedimento (la parte ricorrente, la parte intimata e quelle che hanno già preso parte al precedente grado; arg. ex art. 59, comma 1) hanno già chiaramente “consumato” tale potere di formulare conclusioni di merito conseguenti all'accoglimento del ricorso al momento del deposito del ricorso o, comunque, della memoria di cui all'art. 60, commi 1, 2 e 3, CGS (per un ulteriore aspetto di difficile coordinamento che riguarda le facoltà difensive delle parti intimata e di quelle rese comunque destinatarie della trasmissione del ricorso ex art. 59, comma 1, v. *infra*) mentre, per altro e decisivo verso, alla Federazione interessata e/o al Procuratore generale dello sport non parrebbe proprio potersi riconoscere un tale potere se non altro perché – ma l'osservazione pare decisiva – se essi non hanno preso parte al precedente grado (e solo per questo sono destinatarie della sola comunicazione ex art. 59, secondo comma) ben difficilmente potranno prendere conclusioni «*nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia*» che ha emesso la decisione impugnata.

Parrebbe, in conclusione, più congruo ritenere che (fatto salvo quanto appresso subito si dirà sul potere di impugnazione incidentale) tali memorie servano, al ricorrente ed alle parti destinatarie della comunicazione (del solo ricorso) di cui al comma 1 dell'art. 59, al solo scopo di illustrare l'ammissibilità e la fondatezza di quanto già dedotto nel ricorso e nella memoria, diciamo così, di costituzione<sup>7</sup>, mentre per la Federazione interessata e per la Procura generale dello sport la funzione di questa memoria sarà solo quella di interloquire, diciamo così, in via adesiva dipendente rispetto alle richieste e/o conclusioni formulate da una delle parti in causa.

In relazione alla difesa della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio (ovverosia, delle parti *nei cui confronti* il ricorso è proposto e, quindi, trasmesso e/o inviato a cura del ricorrente contestualmente al suo deposito presso la Segreteria) si deve osservare questo.

Delle facoltà difensive di queste parti si occupano tanto l'art. 59, comma quinto, quanto l'articolo 60 ma lo fanno con disposizioni di cui è difficile operare un loro pur dovuto coordinamento.

Gli è che, per un verso, nella prima delle disposizioni citate si prevede che «*la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 [scilicet: dell'art. 59], possono presentare non oltre dieci giorni prima dell'udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. L'atto di impugnazione incidentale presenta il contenuto di cui al comma 3, in quanto compatibile*», mentre, per altro verso, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 60 stabiliscono che «*la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 59, fermo quanto previsto per l'eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel*

---

<sup>7</sup> In questa sede, peraltro, il ricorrente potrà contrastare l'avversa impugnazione incidentale (sui cui termini di proposizione v. *infra*); alla luce di tale funzione della memoria di cui all'art. 60, comma quarto, è ragionevole ritenere che tra la data di comunicazione (al ricorrente ed alle altre parti) del provvedimento di fissazione dell'udienza e quella dell'udienza stessa debba intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Solo così, infatti, il ricorrente potrà avere a disposizione lo stesso termine assegnato alle parti intimata (e/o comunque intervenute nel precedente grado) per contraddire all'impugnazione principale.

*termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito e contestuale trasmissione al ricorrente. La memoria contiene a) gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore; b) l'indicazione della procura al difensore; c) le difese in relazione al motivo di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento. Alla memoria sono allegare: a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale [...].*

Come è facile capire, quindi, le due norme finiscono con il regolare in modo contraddittorio e difficilmente comprensibile le facoltà difensive delle parti intimata; non sembra, in effetti, che possa aver molto senso differenziare i tempi entro i quali la parte intimata può meramente difendersi resistendo all'avvero ricorso e, semmai, riproponendo le conclusioni rimaste assorbite nel precedente grado (è questo, a quanto pare, il senso da attribuire al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 60, comma terzo) da quelli, destinati a scadere in epoca *successiva*, entro i quali la stessa parte "resistente" può, invece, impugnare in via incidentale la decisione già impugnata in via principale dal ricorrente.

Parrebbe, in conclusione, opportuno ritenere che la facoltà di proporre impugnazione incidentale (necessariamente tempestiva, non risultando ammissibile un'iniziativa *tardiva* ai sensi dell'art. 334 c.p.c.; ciò ponendo, peraltro, il problema della necessità di procedere alla riunione delle impugnazioni principali separatamente proposte che è evenienza che il CGS non regola espressamente) debba essere esercitata con la memoria di costituzione e difesa di cui all'art. 60, non riuscendosi, invero, a recuperare funzionalità alla disposizione di cui al comma quinto dell'art. 59 laddove, come visto, esso sembrerebbe voler dissociare – rendendolo quasi "autonomo" – il potere di impugnare in via incidentale delle parti resistenti dal potere di una loro mera "difesa".

#### *8. (segue) Gli esiti decisori del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello sport*

Agli esiti decisori del giudizio di impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia è dedicato l'art. 62 CGS.

Ivi si prevede, innanzi tutto, che «*se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento a norma dell'art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale*».

La previsione necessita, crediamo, di queste precisazioni.

Innanzi tutto – mai il rilievo, lo concediamo, è banale – la norma disciplina espressamente solo due dei possibili esiti decisori del giudizio: è financo ovvio, infatti, che al ai di là della dichiarazione di inammissibilità (fondata sul mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 54, comma 1, in punto di decisioni oggettivamente censurabili e di motivi validamente spendibili, ovvero sul mancato rispetto del termine perentorio di proposizione del ricorso, e così via) ed alla decisione di accoglimento "nel merito" del ricorso, potranno darsi casi di

ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso idonea a propiziare una decisione di segno negativo che assuma le forme di un rigetto (e non anche, invece, di una dichiarazione di inammissibilità; arg. anche ex art. 62, comma 3).

Ciò precisato, è poi da dire che il potere del Collegio di Garanzia di pronunciare una decisione sostitutiva di merito nel caso di accoglimento del ricorso parrebbe ostacolata solo dalla necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto (e qui, beninteso, sarà utile fare riferimento alla preziosa lezione, giurisprudenziale non meno che dottrinale, formatasi con riguardo all'omologo impedimento posto alla decisione di merito della Cassazione civile ex art. 384 c.p.c.), non dovendo tale potere, invero, essere necessariamente stimolato da una concorde richiesta delle parti.

La corretta interpretazione della norma sopra riportata, in effetti, ci pare essere quella per cui, nei casi in cui non sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito è senz'altro dovuta dal Collegio di Garanzia; mentre nei casi in cui tali accertamenti siano necessari, la decisione sostitutiva *sur le fond* potrà darsi solo qualora le parti lo abbiano espressamente e concordemente richiesto.

Pur così interpretata, peraltro, la norma non cessa di interrogare l'interprete perché, come è facile capire, atteso che il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia non prevede una fase dedicata all'assunzione di mezzi istruttori (essendo, al contrario tale giudizio tendenzialmente destinato ad esaurirsi in un'unica udienza destinata, peraltro, nei voti del CGS alla mera illustrazione delle conclusioni delle parti), una tale concorde richiesta delle parti potrà, se del caso, rimuovere l'impedimento di una pronuncia sostitutiva di merito solo nei casi in cui i pur necessari accertamenti di fatto siano destinati a risolversi nella valutazione, da compiersi anche *ex novo*, di risultanze istruttorie già acquisite nei precedenti gradi.

L'ultima notazione riguarda, poi, il contenuto della decisione di accoglimento del ricorso *con rinvio*; a tal proposito prevede il comma secondo dell'art. 62 che «*in ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice deve uniformarsi*».

La disposizione deve essere necessariamente letta in combinazione con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12-bis dello Statuto del Coni ove si prevede che «*quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto*».

Ora, al di là del *refuso*<sup>8</sup> che compare in detta disposizione – destinata a prevalere su quanto previsto dall'art. 62, non foss'altro perché tale norma richiama, per il provvedimento di accoglimento, proprio quanto disposto dall'art. 12-bis, comma terzo, dello Statuto del Coni – pare corretto ritenere che l'enunciazione del principio *di diritto* e la conseguente limitazione alla successiva impugnazione che da tale enunciazione deriva valgano solo qualora ad essere accolto sia stato un motivo con cui era stata fatta valere una violazione

---

<sup>8</sup> Ivi si fa riferimento alla «*Corte*», anziché al Collegio.

di norme di diritto e non anche, invece, allorché la decisione di accoglimento abbia ritenuto fondata una censura deducibile un vizio logico della motivazione (potendosi, in tal caso, ritenere che la rinnovata decisione emessa dall'organo di giustizia inferiore ben possa essere impugnata anche al di là del vizio di cui vi è menzione nell'art. 12-bis, comma terzo).